

Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2023, n. 33-7282

Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Piemonte e l'Arpea ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016, relativamente ai trattamenti di dati personali in contitolarità, per il periodo 2023 - 2025



Seduta N° 381

Adunanza 24 LUGLIO 2023

Il giorno 24 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 10:50 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Marco GABUSI - Vittoria POGGIO - Marco PROTOPAPA

DGR 33-7282/2023/XI

OGGETTO:

Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Piemonte e l'Arpea ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016, relativamente ai trattamenti di dati personali in contitolarità, per il periodo 2023 - 2025

A relazione di: (Protopapa), Carosso

Premesso che:

il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito denominato "GDPR", applicabile definitivamente a tutti gli stati membri dal 25 maggio 2018, ha introdotto l'approccio basato sul principio di accountability inteso come elemento di responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati;

il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio) all'articolo 17 disciplina l'ipotesi della contitolarità analogamente a quanto previsto dal GDPR;

il Titolare del trattamento dei dati personali, in continuità con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, rappresenta, nell'ambito del quadro normativo in materia di protezione dei dati, il soggetto a cui competono le decisioni relative alle finalità e ai mezzi del trattamento;

l'articolo 26 del GDPR stabilisce che: *"allorché due o più titolari del trattamento determinano*

congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento e determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento stesso, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti”.

Dato atto che:

in virtù di quanto stabilito con la deliberazione 18 maggio 2018, n.1- 6847 la Giunta regionale è stata individuata quale Titolare del trattamento dei dati personali;

con deliberazione della Giunta regionale n. 30 – 1082 del 28 febbraio 2020, veniva approvato lo schema di accordo tra la Regione Piemonte e l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016, di durata triennale, relativamente ai trattamenti di dati personali in contitolarità, demandandone la sottoscrizione, avvenuta in data 4 marzo 2020, al Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Cibo.

Preso atto che tale Accordo risulta scaduto e che ai sensi dell’articolo 10 del medesimo “non è ammesso il rinnovo tacito”.

Richiamato che:

l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), quale organismo pagatore degli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale, cofinanziati dall’Unione Europea, è stata istituita con legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e s.m.i. ed è stata riconosciuta quale Organismo pagatore della Regione ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006 a decorrere dal 1° febbraio 2008 con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 25 gennaio 2008, n. 1003;

il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) stabilisce le norme per l’istituzione dell’anagrafe delle aziende agricole;

il decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole), al Titolo IV istituisce l’anagrafe delle aziende agricole e individua il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) quale strumento per l’esercizio delle funzioni;

il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) è riconosciuto dall’Unione Europea come SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) per l’erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale;

è stato sviluppato nel tempo, a livello regionale, il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) quale strumento di organizzazione e semplificazione, nonché di monitoraggio dell’azione amministrativa in materia di agricoltura e sviluppo rurale;

in base alle “Linee guida per lo sviluppo del Sistema Informativo agricolo nazionale SIAN”, approvate con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali dell’ 11 marzo

2008, n. 618, il SIAP è parte integrante del SIAN e si è proceduto a definire un più pregnante sistema di comunicazione e interscambio dati tra il Coordinamento e gli Organismi Pagatori Regionali riconosciuti;

il SIAP si basa su alcune componenti centrali condivise che espongono servizi tecnologici alle altre componenti del sistema;

lo Statuto di ARPEA, approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2015, n. 19-2318 in merito alla gestione delle informazioni, all'articolo 4 stabilisce che "l'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnatili dalla legge regionale 16/2002, si avvale ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 30 aprile 1998 n. 173, dei servizi del Sistema Agricolo Nazionale (SIAN) e del Sistema Informativo Agricolo della Regione Piemonte (SIAP)" e ribadisce al successivo articolo 10 che "*l'Agenzia svolge il controllo amministrativo anche attraverso l'utilizzo dei servizi forniti dall'AGEA - Coordinamento, dei dati del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) e dei dati del Sistema Agricolo Nazionale (SIAN)*".

Dato atto, e tenuto conto che:

i dati personali contenuti nel SIAP, tutelati con le modalità e le garanzie previste nel GDPR, vengono trattati dalla Regione Piemonte e da ARPEA in modo manuale, informatizzato o digitale per le finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale;

la Regione ed Arpea per la natura dei servizi esposti, delle funzionalità e delle banche dati ad esse correlate, nonché sui trattamenti derivanti da tali componenti, esercitano in modo congiunto la titolarità per gli effetti dell'articolo 26 del GDPR, in quanto rispettano il criterio generale per determinare la sussistenza della contitolarità del trattamento indicato dalle *Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR – Ver. 2.0* del 7 luglio 2021 dell' European Data Protection Board.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, ha condiviso con l'ARPEA uno specifico schema di accordo, da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016, relativamente ai trattamenti di dati personali in contitolarità, previa consultazione dei Responsabili della protezione dei dati della Regione Piemonte e dell'ARPEA, come risulta dalla documentazione agli atti della medesima Direzione.

Ritenuto opportuno di:

procedere, per il periodo 2023 - 2025, all'approvazione dello schema di Accordo tra contitolari al trattamento ai sensi dell'articolo 26 del GDPR, relativamente ai trattamenti di dati personali in contitolarità, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

demandare al Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo la sottoscrizione di tale accordo, e di incaricarlo per ogni adempimento attuativo conseguente, nonché, a fronte di assenza di novazioni normative, l'approvazione e le relativa sottoscrizione dei successivi accordi che, allo scadere dell'accordo di cui al presente provvedimento, saranno stipulati in tema di contitolarità con ARPEA.

Visto:

il Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio *recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n.1305/2013 e (UE) n.1307/2013;*

il Regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio *sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;*

il Regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

DELIBERA

- di approvare lo schema di accordo tra la Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo e l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A) relativamente ai trattamenti di dati personali in contitolarità, per il periodo 2023 - 2025;
- di demandare al Direttore regionale della Direzione Agricoltura e Cibo la sottoscrizione del suddetto Accordo, nonché ogni adempimento attuativo del presente provvedimento; nonché, a fronte di assenza di novazioni normative, l'approvazione e le relativa sottoscrizione dei

successivi accordi che, allo scadere dell'accordo di cui al presente provvedimento, saranno stipulati in tema di contitolarità con ARPEA;

- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-7282-2023-All_1-Accordo_Contitolarità_2023_rev2.doc

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**TRATTAMENTI DI DATI IN CONTITOLARITA' - ACCORDO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016**

TRA

Regione Piemonte, (C.F. 80087670016) rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore regionale pro tempore della Direzione Agricoltura e Cibo, dott. Paolo BALOCCO, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Direzione regionale Agricoltura, Via Nizza ,330 - Torino ed autorizzato alla stipula del presente atto con, nel seguito denominata "Regione";

E

Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), (C.F. 97694170016), rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore pro tempore, dott. Angelo Marengo , domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Arpea, Via Bogino n. 23, Torino nel seguito denominata "ARPEA"

PREMESSO CHE

•la Regione Piemonte, ed in particolare la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, ha sviluppato nel tempo il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) quale strumento di organizzazione e semplificazione, nonché di

monitoraggio dell'azione amministrativa in materia di agricoltura e sviluppo rurale;

- l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), quale organismo pagatore degli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale, cofinanziati dall'Unione Europea, è stata istituita con legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e s.m.i. ed è stata riconosciuta quale Organismo Pagatore della Regione ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006 a decorrere dal 1° febbraio 2008 con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali MIPAAF 25 gennaio 2008, n. 1003;

- lo Statuto di ARPEA, approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2007, n. 41-5776 come modificato con deliberazione 26 ottobre 2015, n. 19-2318 in merito alla gestione delle informazioni, all'articolo 4 stabilisce che *"l'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnatili dalla legge regionale 16/2002, si avvale ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 30 aprile 1998 n. 173, dei servizi del Sistema Agricolo Nazionale (SIAN) e del Sistema Informativo Agricolo della Regione Piemonte (SIAP)"* e ribadisce al successivo articolo 10 che *"l'Agenzia svolge il controllo amministrativo anche attraverso l'utilizzo dei servizi forniti dall'AGEA - Coordinamento, dei dati del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) e dei dati del Sistema Agricolo Nazionale (SIAN)";*

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio *recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola*

comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ;

- *il Regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;*

- *il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;*

- *il Regolamento (UE) 2013/1306 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, impone che gli Stati Membri istituiscano un sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e il Regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori;*

- *il decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 (Disposizioni in materia di*

contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale

delle imprese agricole), al Titolo IV istituisce l'anagrafe delle aziende

agricole e individua il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) quale

strumento per l'esercizio delle funzioni;

- il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503

(Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e

del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione

dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173)

stabilisce le norme per l'istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole;

- il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) è riconosciuto dall'Unione

Europea come SIGC per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di

agricoltura e sviluppo rurale;

- in base alle "Linee guida per lo sviluppo del Sistema Informativo agricolo

nazionale SIAN", approvate con decreto del Ministro delle Politiche

Agricole, Alimentari e Forestali dell' 11 marzo 2008 n. 618, il SIAP è parte

integrante del SIAN e si è proceduto a definire un più pregnante sistema

di comunicazione e interscambio dati tra il Coordinamento e gli Organismi

Pagatori Regionali riconosciuti;

- la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia

di agricoltura e sviluppo rurale) disciplina al Titolo VIII il Sistema

informativo agricolo piemontese;

- ai sensi del Regolamento (UE) 907/2014 della Commissione del 11 marzo

2014 a garanzia della sicurezza di sistemi dell'informazione, ARPEA è

certificata alla ISO27001, e annualmente provvede al rinnovo della

certificazione a mezzo di apposito Organismo Certificatore incaricato;

PREMESSO INOLTRE CHE

- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito denominato “GDPR”, applicabile definitivamente a tutti gli stati membri dal 25 maggio 2018, ha introdotto varie novità tra le quali assume particolare rilievo l’approccio basato sul principio di accountability inteso come elemento di responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati;

- il Titolare del trattamento dei dati personali, in continuità con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101), rappresenta, nell’ambito del quadro normativo in materia di protezione dei dati, il soggetto a cui competono le decisioni relative alle finalità e ai mezzi del trattamento;

- in virtù di quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2018, n. 1 – 6847, nell’ambito di Regione Piemonte, la Giunta regionale è individuata quale Titolare del trattamento dei dati personali;

- il Regolamento (UE) 2016/679 non esclude la possibilità che in talune circostanze uno o più soggetti possano determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati. In tal senso si esprime l’articolo 26 che configura tali soggetti quali “contitolari” del trattamento con rispettive responsabilità da ripartire e definire in modo trasparente in un accordo interno;

- il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (Attuazione della direttiva

(UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio) che all'articolo 17 disciplina l'ipotesi della contitolarità analogamente a quanto previsto dal GDPR;

- sussiste la contitolarità *“quando varie parti determinano, per specifici trattamenti, o la finalità o quegli aspetti fondamentali degli strumenti che caratterizzano il titolare del trattamento”* tenendo conto che *“la partecipazione delle parti alla determinazione congiunta può assumere varie forme e non deve essere necessariamente ripartita in modo uguale”*;

- in relazione a quanto delineato dal parere n. 1/2010 WP29 e all'interpretazione letterale dell'articolo 17 del d.lgs. 51/2018 e dell'articolo 26 del GDPR, i rapporti tra contitolari possono articolarsi in modo asimmetrico, nel senso che in alcune situazioni i soggetti coinvolti possono determinare in misura diversa le finalità e/o i mezzi e conseguentemente ciascuno di essi risponde solo per una parte del trattamento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e ne formano altresì il presupposto.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente Accordo di contitolarità individua i trattamenti di dati per cui sussiste tra Regione Piemonte e ARPEA, di seguito denominate “le parti”, un rapporto di contitolarità e regola l'ambito di azione e le responsabilità dei contitolari del trattamento in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR e dal D.Lgs. 51/2018, attuativo della Direttiva UE 2016/680, compreso il rapporto con le categorie dei soggetti i cui dati saranno oggetto del trattamento. In particolare l'accordo ha lo scopo di definire i compiti dei contitolari relativamente alle attività riconducibili a ciascuno di essi.

Articolo 3 - Titolarità e contitolarità dei trattamenti

I dati personali contenuti nel Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), tutelati con le modalità e le garanzie previste nel GDPR, vengono trattati dalla Regione Piemonte e dall'ARPEA in modo manuale, informatizzato o digitale per le finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale e per garantire il controllo dei pagamenti svolto attraverso il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) di cui al Regolamento (UE) 2021/2116.

Il SIAP si basa su alcune componenti centrali, condivise, che espongono servizi tecnologici alle altre componenti del sistema. Esse sono:

- l'Anagrafe agricola del Piemonte, di cui all'articolo 82 della l.r. 1/2019;

- il Sistema territoriale di riferimento, di cui all'articolo 83 della l.r.

1/2019;

- l'Archivio digitale dei procedimenti amministrativi, di cui all'articolo

84 della l.r. 1/2019;

- il Sistema di accredito ai servizi on-line del SIAP e procedure per la

sicurezza dei dati;

- Il Sistema informativo di supporto alla PAC, di cui al Regolamento

(UE) 2021/2116.

Per la natura dei servizi esposti, delle funzionalità e delle banche dati ad esse correlate, nonché sui trattamenti derivanti da tali componenti, la Regione e l'ARPEA esercitano in modo congiunto la titolarità per gli effetti dell'articolo 26 del GDPR.

L' **ARPEA** è competente **in modo esclusivo** sulle seguenti componenti del SIAP, rispetto alle quali è titolare esclusiva dei relativi trattamenti:

- Regime di pagamento unico, di cui al Regolamento (UE) 2021/2116;
- Sistema contabile di ARPEA (SIGOP).

La **Regione** è competente **in modo esclusivo** sulle altre componenti del SIAP, rispetto alle quali è titolare esclusiva dei relativi trattamenti. Si tratta, in particolare, dei trattamenti di dati relativi a:

☞ Assegnazioni di carburante per usi agricoli a prezzo agevolato;

☞ Aiuti di stato e contributi regionali;

☞ Indennizzi per avversità biotiche e abiotiche;

☞ Dichiarazioni vitivinicole e altri adempimenti di filiera;

☞ Autorizzazioni fitosanitarie;

☞ Certificazione aziende biologiche;

🦅 Servizi per la caccia e la pesca;

🌿 Servizi ambientali per l'agricoltura;

🔬 Servizi tecnico-scientifici;

📊 Servizi statistici e di monitoraggio.

Articolo 4 - Responsabili dei trattamenti di dati in contitolarità

Le parti si impegnano a redigere congiuntamente un contratto o un atto di nomina quando si avvalgono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR, di responsabili del trattamento di dati personali di cui sono individuati contitolari dal presente Accordo o a comunicare per iscritto tale volontà all'altro contitolare almeno 10 giorni lavorativi prima della stipulazione a mezzo apposita e-mail da inviare ai rispettivi Uffici competenti in materia. Qualora non pervenga dissenso scritto e motivato dall'altra parte, il contitolare procede alla nomina.

Le parti si informano reciprocamente e tempestivamente dei contratti già stipulati e tutt'ora in essere e di qualsiasi modifica relativa all'intervento o alla sostituzione di responsabili del trattamento. Si impegnano, inoltre, ad individuare solamente fornitori che garantiscano il rispetto della normativa sulla protezione dei dati e delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 5 - Impegni dei contitolari per i trattamenti di dati in contitolarità

Per i trattamenti in contitolarità, ARPEA e Regione Piemonte si impegnano:

- α) ad operare esclusivamente in base alle finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- β) ad aggiornare e a mantenere il Registro delle attività di trattamento

istituito in base all'articolo 30 del GDPR sotto le proprie rispettive responsabilità, inserendovi anche una nota relativa alla natura del trattamento se effettuato sotto la responsabilità congiunta o esclusiva;

χ) a comunicare ai soggetti interessati che, per l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli compresi da 15 a 22 del GDPR, potranno rivolgersi alla Regione Piemonte o all' ARPEA rispettivamente ai seguenti indirizzi e mail: dpo@regione.piemonte.it e dpo@cert.arpea.piemonte.it;

δ) a comunicare agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR;

ε) a quanto ulteriormente previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente Accordo;

φ) a rispondere in solido nei confronti delle persone interessate per i danni causati da un trattamento non conforme al GDPR per i trattamenti relativi alla contitolarità;

γ) ad operare, per ciò che non è espressamente previsto dal presente Accordo, secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa in materia.

I dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal GDPR e dalle modalità previste, anche oltre i limiti temporali di vigenza del presente Accordo e non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un paese terzo extraeuropeo né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Regione e ARPEA si riservano la possibilità di effettuare audit ed ispezioni rispetto alla conformità alla suddetta normativa.

Articolo 6 - Diritti degli interessati

I rapporti con tutti gli interessati ai trattamenti dei dati che rientrano nell'ambito di contitolarità individuato dal presente Accordo sono curati congiuntamente da Regione Piemonte e ARPEA.

Regione Piemonte ed ARPEA si fanno carico di far fronte a tutte le richieste provenienti dagli interessati dei trattamenti svolti, nonché di fornire agli stessi le informative necessarie, sia in caso di raccolta di dati presso l'interessato, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, sia nelle ipotesi in cui i dati personali non siano stati raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'articolo 14 del medesimo Regolamento. Regione Piemonte e ARPEA si impegnano a precisare, all'interno delle informative agli interessati, la contitolarità del trattamento. Al fine di consentire agli interessati di far valere i propri diritti, Regione Piemonte e ARPEA mettono rispettivamente a disposizione degli stessi la propria casella di posta elettronica cui gli interessati possono far pervenire le proprie richieste/pretese. Regione Piemonte e ARPEA si impegnano a rispondere alle richieste degli interessati senza ritardo e comunque entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ai sensi dell'articolo 12, par. 3, del GDPR.

Articolo 7 - Riservatezza, misure di sicurezza dei trattamenti in contitolarità

Le parti garantiscono, nell'ambito della loro sfera di propria influenza, che tutto il personale coinvolto nel trattamento dei dati:

- mantenga la riservatezza dei dati ai sensi degli articoli 28 comma 3, 29 e 32 del GDPR, per tutta la durata del rapporto lavorativo, nonché per il

tempo successivo alla sua cessazione;

- che sia a conoscenza delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati.

Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 32 del GDPR, i contitolari, nei limiti delle funzioni esercitate e delle rispettive prerogative, tenendo conto anche dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità di trattamento, adottano misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza i contitolari tengono conto dei rischi di:

- Perdita;
- Distruzione;
- Modifica;
- Divulgazione non autorizzata;
- Accesso accidentale o illecito a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Gli stessi contitolari garantiscono il rispetto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione (*Privacy by design*, articolo 25, comma 1 del GDPR) e dei principi della protezione dei dati per impostazione predefinita (*Privacy by default*, articolo 25, comma 2 del GDPR). Per quanto riguarda il Sistema di accredito ai servizi on – line del SIAP (Gestione utenti SIAP), la procedura che ogni ente deve rispettare ai fini dell'accreditamento è stabilita, di norma, con provvedimento della Regione Piemonte in accordo con ARPEA. Il servizio è gestito direttamente da Regione Piemonte per tutti i procedimenti presenti sul sistema informativo SIAP. Nell'ambito di tale

servizio, ARPEA autorizza espressamente Regione Piemonte alla gestione delle utenze inerenti i procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia a valere sugli enti esterni che chiedono l'accredito ad eccezione delle componenti applicative di esclusiva titolarità di ARPEA, per le quali ARPEA provvederà all'abilitazione secondo le procedure di cui sopra. I contitolari, in relazione alle rispettive competenze, si impegnano ad attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, sia con riferimento a strumenti, archivi e supporti cartacei, sia con riferimento a strumenti e mezzi digitali e informatici utilizzati.

Articolo 8 - Data Breach

Per "Data breach" si intende ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal titolare del trattamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del GDPR, il titolare del trattamento, in caso di violazione di dati personali, notifica la violazione all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica non sia effettuata entro 72 ore è corredata dai motivi di ritardo.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del GDPR, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo qualora la

violazione di dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

Qualora si verifichi un data breach che riguarda trattamenti in contitolarità di cui all'articolo 3, le parti si informano reciprocamente ed immediatamente in merito alla violazione della protezione dei dati personali procedendo, nel caso, alla comunicazione all'autorità di controllo.

Nelle fasi di valutazione e di eventuale comunicazione all'Autorità di controllo le parti si impegnano ad indicare che la violazione della protezione dei dati si riferisce ai trattamenti rientranti nel presente Accordo.

Si precisa che per le componenti esclusive di ARPEA e di Regione, come indicate all'articolo 3 del presente Accordo, ciascuno dei predetti Enti gestirà autonomamente l'eventuale Data Breach che dovesse insorgere.

Mentre, per le componenti per le quali Regione ed ARPEA esercitano in modo congiunto la titolarità ai sensi dell'art. 26 GDPR, la gestione dell'eventuale Data Breach e la relativa segnalazione al Garante per la Protezione dei Data Personali avverrà di comune accordo ed in stretta collaborazione tra i rispettivi Referenti all'uopo individuati: per ARPEA, il D.P.O. , per Regione, il Delegato al trattamento e i referenti privacy della Direzione Agricoltura e Cibo.

Articolo 9 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

I contitolari si impegnano a collaborare per la valutazione dei rischi connessi ai trattamenti in contitolarità, ai sensi dell'articolo 35 del GDPR e delle misure tecniche ed organizzative da adottare a tutela dei dati personali.

Articolo 10 - Durata

L'Accordo ha durata triennale decorrente dalla data dell'apposizione da parte dei sottoscrittori dell'ultima firma digitale in ordine di tempo.

Articolo 11 - Modifica e recesso

L'Accordo potrà essere integrato e modificato su richiesta delle parti e previo accordo fra le stesse, in particolare a fronte di eventuali successive sopravvenienze ed/od affidamento di nuove competenze ad una od ad entrambe delle parti contraenti. Le parti possono recedere dal presente Accordo, comunicando la volontà di recesso formalmente tramite PEC almeno 180 giorni prima della sua scadenza. Il recesso ha effetto successivamente alla data di chiusura dei conti annuali secondo le scadenze previste dai regolamenti comunitari per l'erogazione dei fondi in materia di agricoltura.

Articolo 12 - Norma di richiamo

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile, nonché la legislazione ed i regolamenti in materia per quanto applicabili.

Articolo 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali

In relazione alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo, le Parti dichiarano, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR che dette informazioni, saranno trattate esclusivamente per i predetti fini con l'utilizzo di procedure informatizzate

ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione dell'Accordo, saranno trattati esclusivamente dai soggetti designati e dal personale incaricato nonché dai soggetti designati quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Piemonte

ARPEA

Il Direttore pro tempore
della Direzione Agricoltura e Cibo
(firmato digitalmente)

Il Direttore pro tempore
di ARPEA
(firmato digitalmente)